

TRIBUNALE DI FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di Fermo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Mariannunziata Taverna	Presidente relatore
dott.ssa Lucia Rocchi	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

sul reclamo avverso il decreto del Giudice Delegato in data 03.10.2025 proposto da:

, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] giusta procura in calce al ricorso;

considerato che:

- con reclamo depositato in data 13.10.2025, la [REDACTED] ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Previa indicazione delle Parti controinteressate cui effettuare le notificazioni, Voglia l’Ill.mo Tribunale, sentiti in camera di consiglio la Ricorrente e le parti interessate, revocare il decreto del 3 ottobre 2025 e per l’effetto autorizzare [REDACTED] a trasferire senza il vincolo di solidarietà di cui all’art. 2560, comma 2 c.c., l’azienda a favore di [REDACTED]

;

- a fondamento delle proprie domande, la reclamante ha premesso che la [REDACTED], in data 5 giugno 2024, aveva presentato, alla Camera di Commercio delle Marche, istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi, ai sensi dell’art. 12 CCII, esponendo che la società, quale esercente l’attività di commercio all’ingrosso di cuoi, pelli grezze e conciate e articoli vari per calzature, si trovava in uno stato di crisi a seguito di una forte contrazione del mercato che aveva ridotto in modo consistente il fatturato per effetto della diminuzione degli ordini e, conseguentemente, aveva ridotto i flussi di cassa, derivando, altresì, dalla scarsa redditività di un’area strategica di affari.

Il superamento della detta crisi poteva avvenire sulla base di un piano che, sin dall’inizio, prevedeva la continuità indiretta dell’attività aziendale, da perseguire attraverso la cessione dell’azienda, anche con l’eventuale periodo transitorio di un affitto di azienda.

La Commissione della CCIAA nominava l'esperto indipendente e la società proseguiva la composizione negoziata della crisi senza richiedere l'adozione di misure protettive e cautelari.

Nella perdurante interlocuzione con i rappresentanti del ceto creditorio, al fine di garantire la continuità aziendale, la _____, previa informativa all'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCII, in data 5 settembre 2024, stipulava un contratto di affitto d'azienda con la società _____, dando espressamente atto che l'affittuaria era parte correlata al gruppo imprenditoriale in quanto costituita dagli stessi soci i quali, a loro volta, erano disponibili ad "iniettare" apporti di capitale allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei creditori. Raccolte le adesioni dei creditori, la debitrice poteva addivenire verso il termine della composizione, decidendo di cedere l'azienda.

Ricevuta, in data 5 maggio 2025, un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda dalla affittuaria _____, per l'importo di euro 600.000,00, previo inoltro della relativa comunicazione all'Esperto, la _____ avviava una procedura competitiva finalizzata alla cessione dell'azienda nel perimetro del contratto di affitto del ramo di azienda, affidando l'incarico alla _____ la quale procedeva alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la raccolta di offerte migliorative, con invito alla presentazione di offerte concorrenti e previsione di eventuale confronto competitivo.

In mancanza di altre offerte, la _____, in data 5 giugno 2025, depositava istanza ex art. 22, comma 1 lett. d) CCII, chiedendo l'autorizzazione alla cessione dell'azienda, con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 comma 2 c.c., alla _____, al prezzo di euro 600.000,00, in coerenza con il piano finalizzato a garantire la continuità aziendale e la migliore soluzione per la soddisfazione delle ragioni creditorie.

Il G.D., previa nomina di un ausiliario e ottenimento dei pareri dell'Esperto e dell'ausiliario predetto, con provvedimento del 3 ottobre 2025, respingeva l'istanza, sostanzialmente sulla base di due ragioni: il mancato rispetto del principio di competitività e inadeguata individuazione del corretto valore dell'azienda da cedere;

- con il presente reclamo, la _____, intendeva proporre i seguenti motivi di gravame:

1. errata applicazione dell'art. 22 CCII nella parte in cui si postulava la violazione da parte della _____ del principio di competitività: in particolare, la disposizione invocata concedeva al debitore il diritto di decidere autonomamente la vendita dell'azienda (o di un suo ramo), nel rispetto, tuttavia, delle garanzie di cui all'art. 21 CCII, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione. Ed invero, il debitore intenzionato a porre in essere una vendita con la clausola dell'esonero dell'acquirente dai debiti insistenti sull'azienda e risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.), doveva rivolgersi al tribunale solo per far ottenere al

cessionario l'esenzione (parziale) dai debiti pregressi, restando ferma la responsabilità per i crediti dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c..

In questi termini la previsione dell'esenzione dai debiti pregressi doveva considerarsi quale incentivo ad ottenere le condizioni di vendita più competitive nel migliore interesse dei creditori e l'art. 22 CCII individuava, quale oggetto della verifica del tribunale, la funzionalità della cessione dell'azienda alla continuità aziendale, la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori e, poi, il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, elemento servente rispetto agli altri.

Il decreto impugnato aveva ritenuto inadeguata la pubblicità data alla vendita in sede competitiva senza dare peso agli elementi rilevanti in senso sostanziale.

In particolare, era stato dimostrato che, in data 23 maggio 2025, era stato pubblicato sulle piattaforme proprietarie di (società iscritta nell'elenco istituito del Ministero della Giustizia dei siti di pubblicità legale in possesso dei requisiti professionali del D.M. 31/10/06) l'avviso denominato "Cessione azienda lavorazione pellami a "; per garantire la massima diffusione dell'avviso nel periodo di pubblicità, ovvero nei 13 giorni complessivi compresi tra il 23 maggio e il 4 giugno 2025, erano state svolte attività promozionali, con invio di n. 4 newsletter generiche indirizzate all'intero database utenti di , costituito, alla data indicata, da 45.001 utenti Italia e 10.512 utenti esteri; Campagna social ADV sul social network Facebook, con inserimento dell'avviso nel catalogo dedicato alle cessioni d'azienda con promozione mirata verso il pubblico potenzialmente interessato ad asset industriali e cessioni d'azienda con una platea potenziale, stimata da META, tra i 10 e i 12 milioni di utenti e gli asset immobiliari erano stati altresì diffusi sui vari canali.

Al bando, poi, era stato allegato un modulo per la presentazione delle offerte.

La stessa sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 22 CCII, poi, non era inficiata dalla gravità del dissesto della società cedente, né dalla natura di parte correlata della cessionaria, circostanza da subito nota in sede di CNC.

La cessionaria, invero, avrebbe pagato un prezzo per l'acquisto dell'azienda a mezzo del ricorso a risorse date dai soci ai creditori e la procedura neppure era stata affrettata, essendo, piuttosto, seguita alla proposta irrevocabile d'acquisto accettata solo con la delibera del 5 maggio 2025, previa relazione con l'Esperto e trattative con i creditori finanziari;

2. errata applicazione dell'art. 22 CCII nella parte in cui non si era dato alcun rilievo alla valorizzazione dell'adesione dei creditori alla manovra con la conseguente non significatività del rispetto del principio di competizione.

In particolare, con il provvedimento impugnato, il giudice non aveva tenuto in debito conto che quattro degli istituti di credito coinvolti nel procedimento avevano già deliberato formalmente in

senso favorevole all'accordo *ex art. 23 CCII*, comprendente, tra l'altro, la cessione dell'azienda a favore della società affittuaria _____, come previsto nel piano (_____).

Inoltre, con nota del 19 settembre 2025, la società aveva dato atto delle adesioni di _____, menzionando l'arrivo dell'adesione di _____.

Le adesioni in questione dimostravano l'adeguatezza dell'operazione di vendita di maggior rilievo rispetto ad una competizione asseritamente debole.

In disparte dai professionisti coinvolti nel processo di risanamento, i creditori della reclamante erano gli istituti di credito e sei lavoratori subordinati già in carico alla _____ per effetto dell'affitto del ramo azienda e gli stessi creditori avevano già accettato un accordo nel quale le risorse rinvenienti dalla cessione dell'azienda erano indicate in euro 600.000,00, pertanto, il prezzo era strumentale all'interesse dei creditori da considerarsi in concreto in base all'esito dalla CNC che era proposta;

3. errata applicazione dell'art. 22 CCII nella parte in cui il decreto sindacava sulla valutazione dell'azienda senza considerare la strumentalità rispetto all'interesse dei creditori.

In particolare, il decreto impugnato contestava la scelta tecnica di valutazione patrimoniale dei cespiti, senza considerare che il prezzo di cessione doveva essere valutato in senso di strumentalità all'interesse dei creditori stessi che avevano aderito all'accordo;

4. errata valutazione dell'azienda sulla negazione della adeguatezza del criterio del metodo patrimoniale.

In particolare, il giudice aveva nominato un esperto estimatore il quale aveva espresso il proprio parere concludendo che il criterio valutativo più corretto era quello "patrimoniale" motivando detta scelta;

5. errata valorizzazione della relazione tra la debitrice e la parte acquirente ed errata valutazione comparativa degli scenari alternativi.

In particolare, la contiguità tra le due società era stata già fatta presente nell'ambito della CNC con l'espressa manifestazione dell'intenzione di percorrere la strada della continuità indiretta a mezzo di società riconducibile ai soci della debitrice, peraltro, non ricorreva alcun conflitto di interessi.

I _____, invero, avevano immesso risorse di liquidità in altra società, al solo fine di favorire i creditori della stessa società debitrice.

Neppure condivisibile era il decreto nella parte in cui si sosteneva viziato il parere dell'ausiliario per non essere stati considerati i possibili introiti derivanti da azioni revocatorie e risarcitorie, aspetto estraneo alla valutazione della funzionalità della cessione alla continuità aziendale e della

migliore soddisfazione dei creditori. La valutazione comparativa non doveva essere effettuata rispetto ad uno scenario liquidatorio, bensì, rispetto alla alternativa della conservata solidarietà;

- considerato che all'udienza del 07.11.2025 le parti sono comparse all'udienza riportandosi ai propri scritti difensivi e il giudice delegato all'istruttoria ha riservato la decisione e con successivo decreto è stata disposta l'integrazione documentale a mezzo dell'aggiornamento della bozza di relazione da parte dell'esperto e supplemento di parere da parte dell'ausiliario. All'esito è stata riservata la decisione;

osserva

in punto di diritto, deve premettersi come l'art. 22 CCII annoveri le diverse fattispecie che, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, rientrano nel *genus* degli atti di straordinaria amministrazione.

Ed invero, non essendovi, durante la fase della composizione negoziata, un effetto di spossessamento dell'impresa, l'imprenditore può porre in essere tali atti liberamente, salvo, secondo quanto prevede l'art. 21 CCII, informare preventivamente l'esperto del loro compimento.

Per quanto afferisce gli atti di straordinaria amministrazione, l'art. 22 si occupa di quelli che necessitano di una preventiva autorizzazione giudiziale, prevedendo quali caratteri comuni, innanzitutto che il Tribunale ravvisi, sia per i finanziamenti sia per il trasferimento di azienda, una funzionalità rispetto alla continuità aziendale, nonché riguardo alla miglior soddisfazione dei creditori.

Quanto alla funzionalità riferita alla continuità aziendale, la stessa appare consustanziale alla composizione negoziata, che può infatti aprirsi solo se "*le prospettive di risanamento sono concrete*" (art. 17, c. 5), nelle forme della continuità diretta o di quella indiretta.

Riguardo al requisito della migliore soddisfazione dei creditori, a livello interpretativo, si è ritenuto che la scelta di detto riferimento solo nell'ambito di questa norma comporti la valutazione del Tribunale come necessariamente proiettata in uno scenario futuro.

Per quanto di stretto interesse in questa sede e, pertanto, con riferimento, all'ipotesi dell'eventuale trasferimento dell'azienda, la norma in esame rende possibile che il cessionario non risponda solidalmente dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, in deroga a quanto previsto dall'art. 2560, c. 2, c.c. e che il Tribunale, con il decreto autorizzativo, possa dettare anche "*le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti*".

Anche in questo caso, la valutazione del Tribunale non può prescindere dalla stringente verifica che il corrispettivo della cessione non venga destinato a finalità diverse da quelle tipizzate, vale a dire, quella della continuità aziendale e quella della migliore soddisfazione dei creditori.

Inoltre, la norma prevede che il Tribunale verifichi "*altresì il rispetto del principio di*

competitività nella selezione dell'acquirente". Il controllo, in pratica, si traduce in misure opportune eventualmente da imporre con riferimento all'adozione di forme di pubblicità e allo svolgimento di procedure competitive per la selezione della migliore offerta di acquisto, secondo una equazione che pone quale presupposto per la migliore soddisfazione dei creditori di cui al comma 1, anche nel caso del trasferimento di cui alla lett. d), quello dell'adozione di modelli idonei alla raccolta delle migliori offerte sul mercato.

Tale interpretazione trova conforto anche nel par. n. 12 del d.m. dirigenziale, nel quale si prevede che l'esperto, in sede di negoziazione, deve far presente *"l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno dei creditori"*.

L'effetto purgativo dei debiti del cedente a beneficio del cessionario dell'azienda, che discende dall'autorizzazione del Tribunale, sconta delle limitazioni o comunque delle cautele poste a tutela dei creditori, andando così a definire l'effettiva ampiezza della deroga all'art. 2560 c.c.

Innanzitutto, una prima limitazione è contenuta nello stesso art. 22, ove si precisa che l'autorizzazione non potrà riguardare i diritti nascenti ex art. 2112 c.c. e, quindi, non si può incidere sulla tutela dei diritti dei lavoratori sorgente dai contratti in corso alla data del trasferimento.

La solidarietà potrà invece essere esclusa nei casi in cui il rapporto sia cessato a tale data e il lavoratore sia rimasto creditore di somme nei confronti del cedente, applicandosi in tale ipotesi l'art. 2560, c. 2, c.c. [cfr. Cass. 6.3.2015, n. 4598].

Un'altra limitazione, seppure non espressamente prevista, la si può ricavare a contrario.

Poiché l'autorizzazione del Tribunale consente soltanto la deroga all'art. 2560, c. 2, c.c., non vi rientrano i debiti nascenti dai contratti in corso alla data del trasferimento, atteso che l'art. 2558 c.c. prevede la successione dell'acquirente nei rapporti negoziali e quindi in tutti gli aspetti anche onerosi ad essi inerenti saranno inclusi nell'intervenuto subentro.

Ove emerga che, al fine di ottenere l'autorizzazione del Tribunale, l'imprenditore abbia fornito informazioni non vere o significativamente incomplete, i creditori potranno sempre rivalersi nei confronti dell'imprenditore valorizzando la disposizione contenuta dall'art. 24, c. 4, CCII secondo cui *"resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti"*.

Tanto premesso, allora, i presupposti cui la legge subordina l'autorizzazione, individuati nel comma 1 dell'art. 22 CCII, riassuntivamente sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

La funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori. Sotto connesso profilo, si osserva che tale requisito risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l'atto deve iscriversi in un contesto di coerenza

rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi.

La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile.

Ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del Tribunale dovrà essere diretta a verificare che i creditori non siano pregiudicati dalla vendita dell'azienda nel contesto della composizione negoziata (sul punto, vedasi, Trib. Modena 02 maggio 2025; Trib. Milano, 12 agosto 2023, Est. Agnese, in www.dirittodellacrisi.it).

Tanto chiarito, preliminarmente, va affermata la regolare instaurazione del contraddittorio, che ha coinvolto la ricorrente, l'Esperto e l'Ausiliario, essendo stata richiesta un'integrazione agli ultimi due soggetti menzionati per quanto concerne, rispettivamente, la bozza di relazione e il parere, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti della competitività nella scelta dell'acquirente e la superabilità delle criticità riscontrate in sede di valutazione del compendio patrimoniale oggetto dell'operazione di cessione, accertando, altresì, l'adesione del ceto bancario al piano proposto.

L'esperto ha, così, specificato di aver tenuto, in data 27.11.2025, un incontro sull'aggiornamento degli ultimi sviluppi intervenuti in cui, oltre ad un confronto tra i consulenti della _____ e il ceto bancario intervenuto, gli sono stati consegnati assegni circolari per complessivi euro 3.000.000,00, per la custodia del denaro destinato alla manovra finanziaria e ha avuto conferma dell'esistenza dei restanti euro 250.000,00 nei conti correnti della _____.

Quanto al soddisfacimento del requisito della competitività nella scelta dell'acquirente, l'Esperto ha concluso nel senso che *“le modalità di pubblicità adottate nella procedura competitiva ... controllata nel suo effettivo svolgimento [dall'esperto stesso], appaiono idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla norma, vale a dire:*

- il rispetto del requisito della continuità aziendale, presupposto fondante della CN, tramite l'individuazione di un soggetto acquirente dell'azienda, che, nella fattispecie, è stato selezionato nella figura del conduttore dell'azienda (_____);

- l'ottemperanza della migliore soddisfazione dei creditori, che è stata assicurata dalla diffusione della notizia della vendita dell'azienda _____ ad un mercato vasto che, dimostrandosi non interessato, ha sancito, quale miglior offerente, il medesimo conduttore dell'azienda (_____)

, avendo questi offerto un corrispettivo superiore di euro 100.000,00 la valutazione dell'azienda fornita dalla società e confermata, in tutti i suoi valori, dall'ausiliario del G.D.”.

Secondo quanto può leggersi nell'integrazione richiesta: *“A proposito delle modalità stabilite nell'avviso di vendita, sotto al paragrafo intitolato “CRITERI DI VALUTAZIONE” si legge: “L'esperto si riserva la facoltà di convocare gli offerenti per un eventuale confronto*

L'esperto ha, così, specificato che “considerando che il totale delle risorse messe a disposizione dalla proposta (“totale da pagare”) è di euro 3.250.135,87, detratto quanto destinato ai “chirografari ibridi” per euro 1.450.000,00, ai “chirografari puri” spetteranno le risorse residue di euro 1.800.135,87” e che “il ramo di azienda di proprietà della _____, valutata in circa euro 500.000 (cfr., il successivo paragrafo sul “capitale di liquidazione”), sarà oggetto di cessione al corrispettivo euro 600.000,00, previa autorizzazione del Tribunale di Fermo ex art. 22 CCII. Le somme necessarie, per tale acquisto del ramo da parte della _____, saranno messe a disposizione dai soci di quest'ultima”.

Quanto alla cessione del magazzino, l'esperto ha chiarito che “trattasi di rimanenze di pellami e fodere, magazzino in gran parte obsoleto, disassortito e non munito di certificazioni di proprietà della _____, nonché oggetto di contratto estimatorio, stipulato in data 05.09.2024, e in corso di esecuzione con la _____, per l'importo attualizzato e messo a disposizione dei creditori al perfezionamento dell'accordo, di euro 1.800.000,00”.

Quanto alla cessione degli asset non strategici, “la proposta prevede la cessione dei seguenti beni:

- Lotto di terreno, sito in località Brancadoro, Fraz. Casette D'Ete, distinto al catasto Terreni del Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM), al Foglio _____, di complessivi metri quadrati 16.625;

- negozio in Portogallo, sito in Rua Domingos José de Oliveira città Sao Joao do Madeira, di metri quadrati 457,60;

i cui corrispettivi, per complessivi euro 850.135,87, verranno messi a disposizione dai soci della _____, al perfezionamento dell'accordo”.

In definitiva, l'opportunità dell'operazione è stata riassunta, così, dall'esperto: “È da precisare che il corrispettivo di euro 600.000,00, offerto dalla _____

(con intervento finanziario dei soci di pari importo), non tiene conto del valore del badwill, in discontinuità con il criterio di valutazione adottato, ma a vantaggio dei creditori per la differenza (euro 100.000,00). Si osservi che tali risorse messe a disposizione dai soci della _____

(euro 600.000,00), quale corrispettivo del ramo d'azienda, non corrispondono a quelle eventualmente rinvenibili in un'ottica liquidatoria, posto che, facendo riferimento alle perizie citate e attestative dei valori di liquidazione, i valori stimati, come realizzabili in tale diverso ambito, risultano minori.

Infatti, per i beni mobili, il valore attestato non sarebbe superiore a 65.064,00, mentre per gli immobili non superiori ad euro 200.000,00. Lo scrivente concorda con tali valutazioni che individuano un capitale di liquidazione al di fuori dell'ottica compositiva (e, dunque, in

un'alternativa procedura concorsuale di liquidazione giudiziale), non superiore ad euro 215.064,00.

L'importo così individuato con l'ottica liquidatoria potrebbe, addirittura, essere sovrastimato sulla scorta della considerazione che gli immobili de quibus, come osservato dallo scrivente in sede di trattative, sono rappresentati da depositi seminterrati che, anche per la presenza di ulteriori caratteristiche fisiche particolari (bassa altezza dei soffitti e forte presenza di travature e colonne), appaiono di uso significativamente limitato; in più, fanno parte di un più ampio fabbricato i cui piano terra e piano primo sono di proprietà di altro soggetto.

Si dia per buono il valore di liquidazione dei beni mobili, seppur, non si può non osservare, gli stessi sono costituiti anche da impianti, i quali appaiono, con ragionevolezza, scarsamente realizzabili sia per la loro naturale poca adattabilità a strutture e contesti diversi sia per i costi di smontaggio e messa in funzione”.

In conclusione, l'esperto ha affermato che: “sul valore di liquidazione degli asset in commento, [si] può fondatamente affermare che: - in caso di vendita dei beni aziendali nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il valore del capitale di liquidazione dell'azienda sarebbe non superiore ad euro 215.064,00 (come, anche, attestato dalle perizie di stima rispettivamente del Dott. Pierluigi Tempesta, per i beni mobili (euro 65.064,00), e dall'Ing. Michele Tarulli, i beni immobili (euro 200.000,00 meno il 25%), valore che potrebbe, addirittura, rivelarsi come ottimistico;

- diversamente, in caso di cessione della medesima azienda nell'ambito negoziale della presente composizione, il suo capitale di liquidazione (valore) sarebbe, invece, pari al corrispettivo di euro 600.000,00 offerto dalla , in assenza di manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti, per il suo acquisto”.

Quanto al valore di liquidazione degli asset ulteriori, l'esperto fa affermato che “in caso di vendita dei beni aziendali nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il valore del capitale di liquidazione del magazzino non sarebbe superiore ad euro 120.000,00 (come, anche, attestato dalla perizia di stima rispettivamente del dott. Pierluigi Tempesta, valore che potrebbe, addirittura, rivelarsi ottimistico in ragione delle caratteristiche tecniche dei beni de quibus;

- diversamente, in caso di cessione del magazzino nell'ambito negoziale della presente composizione, il suo capitale di liquidazione (valore) sarebbe, invece, pari al corrispettivo di euro 1.800.000,00 offerto dalla , con il supporto finanziario dei suoi soci.

...

sul valore di liquidazione [dei beni immobili], in caso di vendita dei beni aziendali nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il valore del capitale di liquidazione dei due immobili (area fabbricabile sita nel comune di Sant'Elpidio a Mare e negozio in Portogallo) non sarebbe superiore ad euro

690.000,00 (di cui euro 850.000,00, come attestato dalla perizia di stima rispettivamente dall'ing. Michele Tarulli per l'area fabbricabile, ed euro 70.000,00, per il negozio in Portogallo, con applicazione, per entrambi, di una svalutazione del 25%);

- gli stessi valori possono essere assunti in caso di cessione dei medesimi immobili in ambito negoziale della presente composizione con risorse fornite dai soci della _____”.

Quanto alle adesioni del ceto bancario, le stesse sono state come di seguito compendiate:

“- _____ ha comunicato: “Anche _____ comunica l'avvenuta delibera di accoglimento della manovra proposta dalla _____. La delibera resta condizionata a pari adesione degli altri creditori bancari / finanziari coinvolti e all'accettazione di MCC.” (cfr., email del 28.07.2025).

- _____ ha deliberato l'adesione all'Accordo ex art. 23 CCII proposto dalla _____. La delibera è ovviamente subordinata all'adesione di tutto il ceto e del garante MCC.” (cfr., email del 28.07.2025).

- _____ ha “deliberato l'accoglimento della proposta così come formulata in ultima istanza dalla _____ per i “creditori chirografari puri”. Delibera condizionata sospensivamente al parere del Tribunale circa la cessione della società, senza coinvolgimento di CAI al sostegno dell'acquirente _____ ed alle altre condizioni che consentiranno alle altre banche di aderire all'accordo transattivo” (cfr., email del 04.08.2025).

- Per _____, l'advisor comunicava (cfr., email del 17.09.2025) che “i rappresentanti di _____ hanno poc'anzi comunicato l'intervenuta delibera di accettazione della manovra finanziaria sottesa al piano di risanamento della società _____ alle seguenti condizioni: “a) adesione unanime di tutte le Banche b) adesione/nulla-osta di MCC-SACE c) acquisizione, prima della firma di sottoscrizione, della bozza di accordo ex art. 23 co.1 lett. c ccii, da fare verificare al nostro Legale””.

- L'advisor legale informava (cfr., email del 21.09.2025) che _____, con email del 18 agosto 2025, comunicava “la delibera positiva “subordinata all'accettazione unanime del ceto bancario ed alla delibera positiva da parte di MCC sulle esposizione coinvolte nel piano beneficiarie di garanzia””.

- L'advisor legale comunicava (cfr., email del 21.09.2025) che _____ “con email del 7 agosto ha comunicato di avere “deliberato l'accoglimento del piano subordinandola all'adesione degli Istituti coinvolti nonché del garante Istituzionale””.

- Per _____, la comunicazione del 18.09.2025 dell'advisor (cfr., email del 18.09.2025) riportava che “i rappresentanti di _____ per _____ ci hanno comunicato

l'accettazione della manovra finanziaria proposta, subordinatamente a: “- Unanime adesione del ceto bancario;

- Delibera favorevole di adesione all'Accordo Transattivo anche da parte di MCC, con conseguente attivazione parziale della garanzia;

- Aggiornamento, ferma l'impostazione generale condivisa del Piano, secondo le risultanze del bilancio al 31.12.2024, con conferma sulla fattibilità e coerenza rispetto agli obiettivi di riequilibrio economico e finanziario del Gruppo;

- Predisposizione di un set contrattuale di gradimento;

- Contestuale definizione della posizione in strumenti derivati””.

- Relativamente alla posizione della _____, l'advisor legale confermava (cfr., email del 22.09.2025) “che detto creditore ha deliberato l'adesione all'accordo, subordinatamente alle seguenti condizioni:

“- scioglimento in senso positivo della riserva assunta dal Giudice all'udienza del 15 luglio scorso relativa al trasferimento d'azienda senza gli effetti dell'art. 2560, secondo comma del codice civile;

- assenso ed adesione alla proposta da parte del nostro garante MCC;

- parere positivo da parte dell'esperto indipendente;

- adesione da parte di tutto il ceto bancario””.

- _____ ha comunicato “ _____ ha deliberato l'adesione all'Accordo ex art. 23, co. 1, lett. c) CCII, subordinatamente a: Adesione unanime del ceto bancario;

Relazione favorevole definitiva dell'Esperto e, dunque, anche della decisione favorevole del Tribunale in merito alla cessione dell'azienda;

Delibera favorevole di adesione all'Accordo Transattivo anche da parte di MCC e di SACE;

Contratto negoziato e condiviso tra le parti;

Costituzione di escrow account con deposito dell'intero apporto soci (3,250mln) al closing.” (cfr. email del 26.09.2025)”.

Emerge, pertanto, come l'esperto, “esprimendo un parere motivato sull'adeguatezza delle misure di competitività adottate dalla medesima nella cessione dell'azienda della

_____, abbia dato atto che il capitale di liquidazione, in caso di liquidazione giudiziale, risulterebbe sensibilmente inferiore al realizzo dei beni della _____, in caso di raggiungimento dell'accordo in seno alla presente composizione negoziata.

La soddisfazione dei creditori risulterebbe più celere nell'ambito della presente CN, rispetto ai tempi prospettabili nel caso della liquidazione giudiziale, sensibilmente più lunghi ed incerti e che gli atti di straordinaria amministrazione, vale a dire, l'affitto dell'azienda e la cessione della medesima azienda, si affermano come funzionali alla continuità aziendale e alla migliore

soddisfazione dei creditori.

Il piano di risanamento presentato sarebbe idoneo al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario della _____, rispetto al quale il ceto creditorio ha accolto favorevolmente la proposta soddisfacente dalla _____, mostrando unanime adesione alla bozza di accordo ex art. 23, comma 1, lettera c) CCII, subordinata all'adesione dei Soggetti Garanti pubblici.

Dal canto suo, l'ausiliario ha integrato il proprio parere, premettendo come *“l'azienda in questione sia composta dai seguenti elementi:*

- *Immobile sito in Monte Urano alla Via Francia, distinto catastalmente al NCEU del predetto comune al foglio _____;*
- *Denominazione, marchi e loghi “ _____”;*
- *Dominio internet “ _____”;*
- *Impianti, arredi, automezzi ed attrezzature ed altri beni strumentali, analiticamente individuati nell'elenco di cui all'Allegato A del predetto contratto di affitto;*
- *n° 6 lavoratori dipendenti nelle persone dei signori _____”.*

Con riguardo al patrimonio immobiliare, previa descrizione dello stesso anche con riguardo all'ubicazione e allo stato d'usura, ha indicato i criteri di valutazione basati sul metodo comparativo, calcolando il valore dell'immobile possa essere stimato in complessivi € 416.000,00.

L'ausiliario ha verificato come *“I ricavi di vendita hanno subito negli ultimi due anni una evidente flessione, che è divenuta estremamente marcata nell'anno 2024, segno dell'incapacità dell'azienda di mantenere le proprie quote di mercato;*

- *I risultati di esercizio mostrano un trend profondamente negativo nel corso del tempo, con la realizzazione di ingenti perdite negli ultimi due anni;*

- *Anche i “redditi normalizzati” come determinati analiticamente nel capitolo dedicato al calcolo del “badwill”, mostrano un trend comunque negativo.*

Occorre inoltre evidenziare come la _____ non svolga alcuna attività industriale di trasformazione/produzione, essendo invece un'impresa di commercio all'ingrosso.

Pertanto, il peggioramento costante della performance aziendale non è dovuto a fattori produttivi, ma esclusivamente alla “debolezza commerciale” della _____, incapace di mantenere le proprie quote di mercato”.

Ecco che allora, *“i beni immateriali che verrebbero ceduti unitamente all'azienda (marchi, loghi, denominazione e dominio internet) non solo non sono capaci di generare un “sovra-reddito”, ma non consentono all'azienda nemmeno di realizzare un reddito.*

...marchi, loghi e beni immateriali similari, quando non sono dotati di notorietà a livello nazionale

ed internazionale (vedi i marchi delle grandi “griffe” della moda o i marchi delle famose case automobilistiche), hanno un loro valore solo se ed in quanto riescono a generare un “sovra-reddito”, motivo per il quale, nel caso di specie, tali beni sono del tutto privi di alcun valore”.

Più nello specifico, quanto ai beni mobili strumentali, esaminati con l’ausilio del Perito Industriale Sergio Ciccioli, gli stessi sono stati individuati in mobili, impianti, automezzi, macchine elettroniche, ecc. oltre alle altre utilità di cui all’Allegato A del contratto di affitto di azienda.

La valutazione è stata eseguita tenendo conto dell’anno di acquisto, dello stato d’uso e dell’obsolescenza tecnologica.

La valutazione dei beni in questione è stata fatta tenendo conto del loro attuale e potenziale utilizzo e *“seguendo il criterio del prezzo corrente per i beni dotati di un loro mercato (quali, ad esempio, gli automezzi), ovvero il criterio del costo di sostituzione nel caso di assenza di un mercato dell’usato”.* Nella seconda ipotesi, è stato *“operato un abbattimento di valore, per tener conto sia del deperimento fisico che della vetusta ed obsolescenza”.*

Quanto ai beni presenti nell’elenco allegato al contratto di affitto ma, di fatto, non più esistenti, in quanto oggetto di vendita, gli stessi sono stati indicati come ceduti.

Il tutto ha consentito di calcolare un valore complessivo di euro 179.640,00, arrotondato ad € 180.000,00.

Quanto ai sei dipendenti, sono stati calcolati il trattamento di fine rapporto e gli ulteriori oneri per retribuzioni differite per un importo lordo totale di € 213.820,63, che, al netto dell’importo di € 131.219,06 di una polizza assicurativa stipulata a parziale copertura del TFR, determina un debito netto per TFR ed accessori pari ad € 82.601,57.

L’ausiliario ha specificato che tale debito risulta attualmente trasferito in capo alla società affittuaria _____, in forza del contratto di affitto di azienda.

In caso di risoluzione del contratto di affitto di azienda, vi sarebbe l’automatica retrocessione del predetto personale dipendente in capo alla _____ che, come tale, dovrebbe accollarsi il predetto debito per TFR ed oneri accessori (potenzialmente incrementato per i debiti maturati e quelli eventualmente impagati fino alla data del trasferimento).

L’ausiliario, pertanto, ha calcolato il valore dell’azienda oggetto di trasferimento al netto di tali debiti dei quali *“qualsiasi soggetto che dovesse acquistare l’azienda dovrebbe farsi carico”.*

Il passaggio dei sei dipendenti in capo all’eventuale società acquirente dell’azienda – secondo il parere – comporterebbe un rilevante riflesso economico-patrimoniale, tenuto conto che la presenza di personale dipendente comporta dei costi di esercizio, che, unitamente ad altri fattori caratteristici dell’azienda ceduta (scarsa competitività ed assenza di una posizione forte sul mercato di riferimento, assenza di altri vantaggi competitivi in termini tecnologici e/o commerciali, ecc.) ne determinano l’attuale inefficienza, con l’ovvia conseguenza di un “avviamento negativo” che si

trasferisce inevitabilmente in capo al potenziale acquirente.

Già nel precedente parere, l'ausiliario aveva proceduto alla valutazione di azienda considerando anche l'"avviamento negativo" ("badwill").

Approfondendo detto aspetto, chiarendo che il *disavviamento* è l'attitudine dell'azienda a generare delle perdite di esercizio e ricapitolati i risultati di esercizio realizzati negli ultimi sei anni dalla _____, l'ausiliario ha evidenziato che "*dai documenti presenti nel fascicolo della procedura è emersa una problematica concernente il magazzino dei pellami; in particolare, la mancanza di "tracciabilità" per i prodotti in giacenza ha indotto correttamente la società ad effettuare una svalutazione di tali beni nei bilanci degli anni 2023 e 2024.*

Tuttavia, tale svalutazione risulta essere una componente di natura eccezionale e straordinaria; conseguentemente, lo scrivente ha proceduto a sterilizzare tale componente negativa.

Per far questo si è proceduto a verificare la serie storica delle incidenze del costo del venduto sui ricavi.

Per costo del venduto si intende la somma algebrica dei costi di acquisto della merce e delle variazioni delle rimanenze.

...il rapporto "costo del venduto sui ricavi" rimane più o meno costante negli anni 2019-2020-2021-2022, con una un'incidenza media del 76%.

Al contrario, negli anni 2023 e 2024 il rapporto in questione assume valori anomali, proprio in conseguenza della accennata svalutazione del magazzino.

Lo scrivente ha quindi applicato l'incidenza media come sopra rilevata anche agli anni 2023 e 2024, in maniera da "normalizzare" i relativi risultati di esercizio; sostanzialmente, è stato ottenuto un "costo del venduto normalizzato", moltiplicando i ricavi di esercizio realizzati negli anni 2023 e 2024 per l'incidenza media come sopra calcolata.

Inoltre, dall'esame del bilancio di esercizio dell'anno 2024 e relativo verbale di approvazione emerge una svalutazione dei beni immobili e dei beni mobili strumentali per complessivi € 1.119.843,00; anche tale componente negativa è stata oggetto di sterilizzazione da parte dello scrivente.

Si è quindi proceduto a determinare le differenze tra costi del venduto risultanti nei bilanci e costi del venduto normalizzati; detraendo rispettivamente tali importi dai risultati di esercizio degli anni 2023 e 2024 e la svalutazione dei beni mobili ed immobili dal risultato di esercizio del 2024, sono stati ottenuti i "risultati di esercizio normalizzati".

Al fine di determinare un risultato di esercizio medio, è stato assegnato un coefficiente di ponderazione in funzione della maggiore o minore vicinanza rispetto al momento attuale; conseguentemente, sono stati adottati coefficienti maggiori per gli anni più recenti e coefficienti

minori per quelli più remoti, determinando il risultato medio ponderato in € -98.325,00.

Il disavviamento è stato determinato “*su un orizzonte temporale di tre anni, tramite attualizzazione su tale periodo del sovra-reddito negativo medio atteso*”, facendo applicazione dei parametri “*rinvenuti sul sito web: https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html e dal dataset del Prof. Damodaran della NYU disponibile dal relativo sito web https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/”, conducenti ad un tasso pari al 11,82%.*

Il procedimento di attualizzazione del sovra-reddito negativo medio di € -159.009,00 ha restituito un risultato di € - 383.097,00, costituente il disavviamento (o avviamento negativo, “badwill”).

L’azienda, pertanto, tenendo conto, oltre che degli elementi attivi e passivi, anche del disavviamento, è stata stimata per un valore di € 130.301,00.

Quanto alla componente relativa alle potenziali azioni risarcitorie e revocatorie, previo esame delle scritture contabili degli anni 2021-2022-2023-2024-2025, dei bilanci degli anni 2020-2021-2022-2023-2024, della documentazione bancaria degli anni 2022-2023-2024-2025 e dei libri sociali (verbali assemblee e verbali riunioni CdA e Collegio Sindacale), l’ausiliario ha concluso nel senso dell’assenza di operazioni e rimesse revocabili, nonché di atti astrattamente suscettibili di revocatoria.

Neppure sono stati individuati fatti di *mala gestio* che possano giustificare – secondo la prospettiva dell’ausiliario – azioni esperibili nei confronti di soci, membri dell’organo amministrativo e membri dell’organo di controllo della

L’ausiliario ha, ulteriormente, specificato che per quanto riguarda l’immobile, sia per i beni mobili, “*occorre tenere in considerazione un importante fattore: i valori sopra indicati per tali elementi attivi tengono conto del presupposto della cessione all’interno della stessa azienda, quindi in un unico blocco unitario preordinato all’esercizio dell’attività di impresa relativa al commercio di pellami.*”

Qualora invece si intendesse procedere alla vendita atomistica dei predetti beni (mobili ed immobili), i valori sconterebbero sicuramente un deprezzamento, tanto più consistente quanto più si ricercheranno tempi di realizzo brevi.

Alla luce di tali considerazioni, risulta necessario applicare un coefficiente di abbattimento ai valori dei beni come in precedenza calcolati.

Nello specifico, un valore di cosiddetto “pronto realizzo” è sempre inferiore al valore medio di mercato; la sua determinazione comporta quindi inevitabilmente un abbattimento (del valore di mercato) che può essere stimato in una percentuale che va da un minimo del 10%

sino ad un 30%... per procedere alla vendita dei beni mobili ed immobili, risulta necessario

risolvere il contratto di affitto di azienda, con la conseguente retrocessione del personale dipendente e del relativo debito per TFR di € 82.602,00”.

Pertanto, nello scenario di una liquidazione volontaria, il valore netto di liquidazione sarebbe pari ad € 394.198,00

In questi termini, allora, è stato espresso parere favorevole alla cessione dell'azienda al prezzo di complessivi € 600.000,00, *“tenuto conto che:*

a) l'operazione di cessione dell'azienda appare come l'unica soluzione concretamente percorribile per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione dell'attività;

b) il prezzo offerto dall'acquirente appare congruo;

c) la vendita competitiva dell'azienda è più conveniente per la miglior soddisfazione dei creditori, anche rispetto all'alternativa liquidatoria”.

Tanto chiarito ed integrato, sotto il versante della verifica della funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale, osserva il Collegio come la cessione il ramo di azienda in capo al soggetto già affittuario possa considerarsi idoneo alla prosecuzione dell'attività, palesandosi pure come attività connessa ad un piano che è risultato più vantaggioso rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Passando all'esame del congiunto requisito della migliore soddisfazione dei creditori, se la cessione dell'azienda deve rispondere all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale, cui l'operazione deve ritenersi preferibile, sul punto, sono condivisibili le valutazioni dell'Ausiliario, il quale osserva che in caso di liquidazione giudiziale l'azienda azienda sarebbe in perdita e con debiti per dipendenti che tornerebbero in capo alla stessa.

È, pertanto, evidente come in uno scenario liquidatorio l'azienda stessa non verrebbe in alcun modo valorizzata, con dispersione definitiva dei valori correlati alla continuità aziendale.

L'operazione risulta altresì coerente con il progetto di risanamento predisposto per come descritto.

Concorre, da ultimo, alla valutazione del presupposto costituito dalla migliore soddisfazione dei creditori la valutazione della congruità del prezzo di vendita.

Infine, non può che essere valorizzata l'adesione al piano del ceto creditizio bancario.

Tanto chiarito, all'esito delle integrazioni richieste, deve essere accolto il reclamo e, letto l'art. 22, comma 1, lett. d) CCII deve essere autorizzata la cessione dell'azienda di cui all'istanza e, quanto alle misure ritenute opportune, si dispone sin da ora, sempre al fine di tutelare gli interessi coinvolti, che le somme derivanti dalla vendita vengano depositate su di un conto corrente intestato alla reclamante e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto (o, in alternativa, su un conto escrow intestato all'Esperto).

Nulla sulle spese in assenza di altre parti del giudizio costituite.

Le spese relative al parere dell'ausiliario, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo proposto dalla _____, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

❖ ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 22 comma, 1, lett. d) CCII la _____, in persona del legale rappresentante, alla cessione dell'azienda, senza vincolo di solidarietà ex art. 2560, comma 2 c.c., alla

;

❖ DISPONE che le somme comunque derivanti dalla cessione dell'azienda vengano depositate su di un conto corrente intestato alla reclamante e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto (o, in alternativa, su un conto escrow intestato all'Esperto);

❖ OBBLIGA la reclamante a rendere conto all'Autorità Giudiziaria del compimento delle operazioni autorizzate e, segnatamente, dell'atto di trasferimento, mediante deposito dei relativi documenti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal compimento dell'atto medesimo;

❖ NULLA sulle le spese;

❖ PONE definitivamente a carico della reclamante le spese del parere dell'ausiliario, liquidate con separato decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente alla reclamante, all'Esperto e all'Ausiliario.

Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 12.02.2026.

Il Presidente relatore

dott.ssa Mariannunziata Taverna